

Agevolazioni Fiscali per il Donante

La normativa fiscale Italiana riguardante la deducibilità fiscale delle donazioni effettuate nei confronti di Onlus è piuttosto complessa e soggetta a frequenti modifiche.

Si illustra di seguito una sintesi delle norme attualmente vigente avvertendo che l'Associazione non si assume alcuna responsabilità in relazione al contenuto esposto e che sarà comunque opportuno verificarne la applicazione e la vigenza in occasione della presentazione della Dichiarazione dei Redditi relativa all'anno nel corso del quale la donazione è stata effettuata.

Le agevolazioni previste dal TUIR (Testo Unico Imposte sul Reddito)

In merito alle **erogazioni liberali** effettuate alle organizzazioni di volontariato e alle ONLUS l'ordinamento italiano prevede alcune **agevolazioni fiscali riservate ai soggetti che le effettuano**.

Le norme di riferimento sono alcuni articoli del testo unico delle imposte sui redditi (artt. 15 e 100 TUIR, DPR. 917/86) e all'art. 14 del D.L. 35/2005 convertito dalla L. 80/2005.

Un Presupposto essenziale da tenere presente è che **le agevolazioni previste non sono cumulabili e sono alternative**, cioè è lasciata facoltà al contribuente di scegliere quale disposizione applicare e tale scelta deve rimanere ferma per tutto il periodo d'imposta.

La Normativa si differenzia a seconda che si tratti di "Persone Fisiche" ovvero "Persone Giuridiche"

Persone fisiche

L'art. 15, comma 1, lettera *i-bis* e *i-quater*, del TUIR consente alle persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro, mediante bonifico bancario o ufficio postale, di **dedurre** dall'imposta lorda calcolata il **26% della somma donata ad una ONLUS** (e alle OdV iscritte, ONLUS di diritto purché non svolgano attività commerciali extra D.M. 1995) **per un importo non superiore a 2.065,83 euro**.

Esempio

Un soggetto persona fisica che dona una somma pari o superiore a 2.065,83 euro gode di una detrazione di 537,12 euro (= 2.065,83 x 26%).

Persone giuridiche

L'art. 100, comma 2, lettera h, del TUIR dispone che le persone giuridiche possono **dedurre** dal reddito d'impresa dichiarato le somme erogate a ONLUS (e alle OdV iscritte, ONLUS di diritto purché non svolgano attività commerciali extra D.M. 1995) per un **ammontare non superiore a 2.065,83 o al 2% del proprio reddito dichiarato**.

Esempio

Una società con un reddito di euro 100.000 che dona euro 11.000 può dedurre euro 2.065,83 (infatti 100.000 x 2% = 2.000 euro è minore di 2.065,83 euro).

Le agevolazioni previste dalla L. 80/2005

L'art. 14 della L. 80/2005 consente ai soggetti che effettuano **erogazioni in denaro ed in natura** (tanto persone fisiche quanto persone giuridiche) la **possibilità di dedurle** dal proprio reddito nel **limite massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato dal donatore o di Euro 70.000**.

Il limite che si deve prendere in considerazione è quindi il minore tra l'importo che risulta applicando la percentuale del 10% al reddito e i 70.000 euro.

Esempio

Il donatore che ha un reddito complessivo di 20.000 euro e dona 1.000 euro ad una ONLUS può dedurre l'intera somma donata in quanto minore di 2.000 euro (= 20.000 x 10%).

Se l'ammontare donato è di 80.000 euro ed il 10% del proprio reddito è pari a 100.000 (=1.000.000 x 10%) il donante può dedurre solo 70.000 euro, che rappresenta, in questo caso il limite massimo deducibile.

La possibilità di fruire di tale deduzione è subordinata al fatto che siano rispettate le seguenti **condizioni**, per non incorrere nelle sanzioni previste dal comma 4 dello stesso art. 14:

- la donazione sia fatta attraverso bonifico bancario o postale, bollettino postale, carta di credito o debito, assegno (**non per contanti**) se si tratta di **erogazioni in denaro**; mentre nel caso di **donazione di beni** deve essere fornita prova della determinazione del valore degli stessi (attraverso listini, perizie, ecc.) e chi li riceve deve rilasciare una ricevuta con i dati quantitativi e qualitativi dei singoli beni (così come è consigliato il rilascio di una ricevuta di attestazione della donazione anche nel caso di erogazioni in denaro);
- il beneficiario (OdV, ONLUS) abbia una **contabilità completa e analitica** e predisponga, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un **bilancio** da cui sia possibile apprezzare il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

Riassumendo:

Per le **persone fisiche** che donano a ONLUS e OdV risulta **sempre più conveniente applicare** quanto previsto dall'**art. 14 L. 80/2005**.

Per le **persone giuridiche** si può affermare che in caso di erogazione liberale in denaro a ONLUS **conviene applicare la nuova norma per redditi compresi tra 20.658,38 e 3.500.000,00 euro**, mentre **per redditi inferiori a 20.658,38 euro o superiori a 3.500.000,00 euro risulta più conveniente l'applicazione del TUIR**.